



CITTADINI OVUNQUE - Organizzazione di Volontariato
Codice fiscale 92043990263
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n.
TV0634

Sede legale: 31033 Castelfranco Veneto, Via Ponchielli 16
e-mail: cittadini ovunque.cfv@gmail.com pec: augusto.cusinato@pec.it

Verbale dell'Assemblea Straordinaria in modalità semplificata

Il giorno 7 giugno 2019, alle ore 20.05, presso la sala riunioni del Coordinamento del Volontariato della Castellana, Via Verdi 3, Castelfranco Veneto, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Cittadini Ovunque - OdV" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Sono presenti 22 soci su 36 iscritti.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione Augusto Cusinato e i presenti nominano il socio Alessandro Boldo quale verbalizzante.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunta la maggioranza per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente informa che entro il 2 agosto p.v. le Organizzazioni di Volontariato devono adeguare i propri statuti alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore e che, a tale scopo, è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci di Cittadini Ovunque, da svolgersi con le modalità e le maggioranze semplificate previste dall'art. 101 del suddetto D. Lgs.. Illustra quindi all'Assemblea le modifiche statutarie proposte (All. 1AS), soffermandosi in particolare sugli artt. 5, 11, 18 e 30.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto come illustrato dal Presidente, decidendo di aggiungere, rispetto alla nuova articolazione proposta, il seguente periodo al comma 2 dell'art. 5, dopo le parole "con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 117/2017": "(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017".

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale (All. 2AS).

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche proposte allo Statuto, dando mandato al Presidente di

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.50, previa lettura del presente verbale.

Il segretario verbalizzante
(Alessandro Boldo)

Il Presidente
(Augusto Cusinato)

Registrato il 28.06.2019

al N. 1612



per imposta ipotecaria Euro





ASSOCIAZIONE "Cittadini Ovunque – OdV"

STATUTO

ADEGUATO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
(art. 101 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.)

Ac 25

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati
svolta in modalità semplificata il 7 giugno 2019**

ART. 1.

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Cittadini Ovunque – Organizzazione di Volontariato". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nella residenza del presidente pro tempore, la quale è attualmente ubicata nel comune di Castelfranco Veneto, via Ponchielli 16.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

- accoglienza e sostegno dei migranti;
- superamento delle condizioni di povertà assoluta, emarginazione ed esclusione sociale per le persone presenti in Italia;
- diffusione di una conoscenza adeguata dei fenomeni migratori e delle nuove povertà e di una legislazione secondo i principi della Costituzione Repubblicana e della "Dichiarazione universale dei diritti umani".

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in linea con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Più in particolare, le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- organizzare percorsi e strutture per sostenere l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche in collaborazione con altri soggetti;
- assumere e sostenere iniziative di aiuto per gli stranieri in difficoltà economiche e di esercizio dei loro diritti;
- assumere e sostenere iniziative di lotta alla povertà assoluta, all'emarginazione e all'esclusione sociale;
- organizzare attività di formazione e informazione sulla situazione e complessità di questi fenomeni;
- promuovere una più organica normativa e comunque un'interpretazione e un'applicazione di quella esistente favorevoli ai migranti e alle persone socialmente emarginate o escluse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del medesimo D. Lgs. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

De QS

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione.

Salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina il numero dei componenti del Consiglio direttivo, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 16 del presente Statuto;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, che specifica la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da tre, cinque o sette componenti compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 12. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

L'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 21 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme attuative.

AC 25

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

ART. 24 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché le convenzioni con enti di diritto privato sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 **(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 30
(Libri s

L'associ

a) il lib

b) il lib

anch

c) il lib

deg

d) il re

Tutti g

esami

data d

ART.
(Dis

Per c

mat

ART
(NO

Tut

che

Ru

A c

au

di

tit

L

n

d

ria entro
gistro

ART. 30
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

l'art.
o
)
ione.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

rt.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Acun
Alc. Palao